

COMUNE DI MONTESCUDO

PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 51 Reg.

Seduta del 28/11/2013

OGGETTO: MODIFICA ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO TARES PER L'ANNO 2013

L'anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese novembre alle ore 19:30 nella Sala Consiliare del Comune suintestato.

Alla 1^a convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presente	Assente
GOZZI Ruggero	Sindaco	X	
CONTI Enrico	Consigliere	X	
ARCANGELI Gilberto	Consigliere	X	
CASTELLARI Elena	Consigliere	X	
BARTOLI Daniela	Consigliere	X	
GIANNINI Matteo	Consigliere		X
FIORANI Mirco	Consigliere	X	
VALLORANI Cristian	Consigliere	X	
BUCCI Sergio	Consigliere	X	

Presenti N. 8

Assenti N. 1

Assegnati N. 13

In Carica N. 9

E' presente l'Assessore Esterno: Guiducci Carlo.

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: Giannini Matteo.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. Ruggero Gozzi, nella sua qualità di Segretario.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furi, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i Signori: Vallorani, Bartoli, Fiorani.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;

Premesso che sulla proposta effettuata dall' AREA ECONOMICO - FINANZIARIA sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARES, approvato con delibera di Consiglio Comunale 25 giugno 2013, n. 21, avente ad oggetto "Approvazione del regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – T.A..R.E.S. ("Tassa Rifiuti e Servizi)";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27/08/2013 avente ad oggetto "Modifica regolamento per l'applicazione dei tributi comunale sui rifiuti e sui servizi – t.a.r.e.s. ("Tariffa Rifiuti e Servizi)";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 19/11/2013 avente ad oggetto "Modifica e deroga alle disposizioni del regolamento T.A.R.E.S. per l'anno 2013";

RICHIAMATO l'art. 27, comma 8, legge 448/2011 che dispone "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

VISTO l'articolo 8 comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 66 della Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013, che differisce al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013;

PREMESSO che

- l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES);
- il nuovo prelievo opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997 e della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e possiede natura tributaria, salva l'ipotesi in cui il Comune, avendo realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, intenda prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva;
- il tributo introdotto è finalizzato alla *"copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni"*
- a seguito delle nuove disposizioni normative è stata soppressa anche l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, mentre rimane applicabile il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

EVIDENZIATO che nel corso dell'introduzione del tributo de quo, in considerazione delle difficoltà incontrate da numerosi enti locali e delle critiche mosse dalle associazioni di categoria delle diverse utenze, nonché dalle associazioni dei consumatori, sono intervenute le seguenti modifiche legislative:

- ad opera dell'art. 1, comma 387 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 è stata modificata la modalità di determinazione delle superfici imponibili relative ai fabbricati, ad esclusione di quelli inclusi nel gruppo catastale "D", da applicarsi fino all'avvenuta revisione del catasto, avviata con la finalità dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune,
- l'art.1-bis, comma 1, del D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 febbraio 2013, n. 11 ha posticipato al mese di luglio il pagamento della prima rata della TARES, inizialmente previsto a gennaio, posticipato poi ad aprile ed infine fissato per il mese di luglio,
- l'art. 10, comma 2, del D.L. 8 aprile 2013, n.35 ha sancito che *"per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:*
 - a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;*
 - b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;*
 - c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011; (omissis);*
- l'art. 10, comma 3, del richiamato D.L. 8 aprile 2013, n. 35 ha sostituito il comma 4 dell'articolo 14 in parola, modificando la tassazione delle aree esterne delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO che a seguito delle criticità emerse sono stati posticipati i termini di scadenza delle rate previste dalla normativa nazionale, con possibilità per i Comuni di stabilire scadenze diverse a seconda delle proprie esigenze;

ATTESO che ad opera dell'articolo 5 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, recante "disposizioni in materia di TARES", viene concesso ai Comuni di determinare le tariffe per la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto di criteri meno tassati ma comunque sempre nel rispetto del principio "chi inquina paga";

RILEVATO che la richiamata disposizione normativa prevede, in particolare, che le tariffe vengano determinate secondo i seguenti criteri:

- a) "commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile;*
- b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;*
- c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;*

d) *introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";*

VISTE le ulteriori modifiche apportate alle disposizioni in materia di TARES che hanno riformulato il comma 19 dell'articolo 14 in parola come segue:

"19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio";

RAMMENTATO che la norma in esame dispone altresì che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi";*

RAMMENTATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di Montescudo ad esclusione di quelli espressamente specificati dalla normativa di riferimento;

ATTESO che la norma richiamata individua, quale soggetto passivo, chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani;

RIMARCATO che il competente ufficio comunale, nei mesi successivi all'approvazione del regolamento TARES, ha promosso un tavolo di lavoro a livello provinciale al fine di condividere le problematiche emerse nel disciplinare il nuovo tributo, nell'intento di adottare criteri omogenei nella determinazione delle tariffe e con la finalità di fissare scadenze ed adempimenti uniformi, nell'ottica della semplificazione per il contribuente;

EVIDENZIATO che all'attività utile per giungere alla stesura di regolamenti comunali uniformi ha partecipato anche il rappresentante locale di ATERSIR, al fine di acquisire dalla società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, H.E.R.A. S.p.A., i dati necessari per le elaborazioni delle tariffe e per la stesura dello stesso regolamento;

RILEVATO che, in considerazione dell'attuale contesto è intendimento di questa amministrazione attenuare l'onere del nuovo tributo, introducendo recenti modifiche normative che consentono di mitigare il passaggio alla nuova tassazione sugli immobili;

RITENUTO che in virtù di quanto sopra esposto si rende necessario modificare **il comma 4 dell'art. 14** "Calcolo della tariffa per le utenze domestiche", il quale ora dispone "In deroga ai precedenti commi, per l'anno 2013 vengono assunti i medesimi criteri applicati in regime di T.A.R.S.U.";

RITENUTO che in virtù di quanto sopra esposto si rende necessario modificare il comma 4 dell'art. 15 "Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche" il quale ora dispone "In deroga ai precedenti commi, per l'anno 2013 vengono assunti i medesimi criteri applicati in regime di T.A.R.S.U.;"

RITENUTO che in virtù di quanto sopra esposto si rende necessario modificare il comma 1 dell'art. 33 "Termini per il pagamento del tributo" relativamente alla scadenza del conguaglio posticipata al 10 gennaio 2014, il quale ora dispone:

"1. I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 4, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le seguenti scadenze:

- 1° rata entro il 31 maggio dell'anno di competenza,
- 2° rata entro il 31 luglio dell'anno di competenza,
- 3° rata entro il 30 settembre dell'anno di competenza;

per l'anno 2013 si applicheranno le seguenti scadenze:

- 1° rata entro il 31 luglio 2013: pari al 60% dell'ammontare T.A.R.S.U. e del tributo provinciale;
- 2° rata entro il 30 settembre 2013: pari al 35% dell'ammontare T.A.R.S.U. e del tributo provinciale;
- 3° rata, composta da due separati versamenti, da eseguirsi come di seguito specificato:
 - entro il 10 gennaio 2014: l'importo a titolo di conguaglio TARES, ottenuto scomputando all'ammontare dovuto per il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES), quanto già indicato nelle rate a titolo di acconto,
 - entro il 16 dicembre 2013: l'ammontare della maggiorazione a favore dello Stato, pari ad euro 0,30 per ogni metro quadrato imponibile.

Si ritiene comunque correttamente versata la rata con scadenza al 31/07/2013 se versata entro la scadenza del 30/09/2013".

PRESO ATTO che con Delibera del 18 marzo 2013, n. 3, il Consiglio locale di Rimini ha espresso parere favorevole sui Piani Finanziari 2013 dei Comuni della Provincia di Rimini, definiti aggiornando il costo dei servizi territoriali e dei prezzi di smaltimento e recupero delle tipologie di rifiuti secondo l'indice inflazione programmata;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, ed alle disposizioni normative correlate;

RILEVATO che la delibera che approva il regolamento per la gestione del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RIMARCATO che il mancato invio della deliberazione nei termini e secondo le disposizioni vigenti, è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di apportare al Regolamento Tares le modifiche agli articoli 14, 15, 33 come sopra esposto;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2013 e il Bilancio Pluriennale 2013/2015, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 25 giugno 2013;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.00, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il parere favorevole espresso da Revisore del Conto;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio comunale, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

- 1) tutto quanto sopra esposto è parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2) di modificare il comma 4, dell'art. 14 "Calcolo della tariffa per le utenze domestiche", del Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 25 giugno 2013 e ss.mm., il quale ora dispone "In deroga ai precedenti commi, per l'anno 2013 vengono assunti i medesimi criteri applicati in regime di T.A.R.S.U.";
- 3) di modificare il comma 4 dell'art. 15 "Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche", del Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 25 giugno 2013 e ss.mm., il quale ora dispone "In deroga ai precedenti commi, per l'anno 2013 vengono assunti i medesimi criteri applicati in regime di T.A.R.S.U.";
- 4) di modificare il comma 1 dell'art. 33 "Termini per il pagamento del tributo", del Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 25 giugno 2013 e ss.mm., il quale ora dispone:
"1. I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 4, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le seguenti scadenze:
 - o 1° rata entro il 31 maggio dell'anno di competenza,
 - o 2° rata entro il 31 luglio dell'anno di competenza,
 - o 3° rata entro il 30 settembre dell'anno di competenza;per l'anno 2013 si applicheranno le seguenti scadenze:
 - o 1° rata entro il 31 luglio 2013: pari al 60% dell'ammontare T.A.R.S.U. e del tributo provinciale;
 - o 2° rata entro il 30 settembre 2013: pari al 35% dell'ammontare T.A.R.S.U. e del tributo provinciale;
 - o 3° rata, composta da due separati versamenti, da eseguirsi come di seguito specificato:
 - entro il 10 gennaio 2014: l'importo a titolo di conguaglio TARES, ottenuto scomputando all'ammontare dovuto per il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES), quanto già indicato nelle rate a titolo di acconto,

- entro il 16 dicembre 2013: l'ammontare della maggiorazione a favore dello Stato, pari ad euro 0,30 per ogni metro quadrato imponibile.

Si ritiene comunque correttamente versata la rata con scadenza al 31/07/2013 se versata entro la scadenza del 30/09/2013”;

- 5) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2013;
- 6) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia;
- 7) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, copia della presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti,
- 8) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- 9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Il Sindaco illustra l'argomento,

Dopodichè,

Con 8 voti favorevoli espressi per alzata di mano dagli 8 Consiglieri presenti e votanti, esito proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal Sindaco - Presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 8 voti favorevoli resi nei modi di legge dagli 8 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Ruggero Gozzi

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna Furi

Lì, **02/12/2013**

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l'abrogazione disposta dalla legge costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall'entrata in vigore della stessa. A partire dall'8 Novembre 2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l'invio agli organi regionali di controllo degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell'Ufficio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ◇ è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 02/12/2013 al 17/12/2013 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
- ◇ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del T.U.EE.LL. n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 27/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori